



COMUNE DI PIANEZZE

Provincia di VICENZA

ORIGINALE

N°17 Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI **CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisei** del mese di **aprile** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco sig. Vendramin Luca e la partecipazione della dr.ssa Desy Zonta nella sua qualità di Segretario Comunale.

Fatto l'appello risulta quanto segue:

VENDRAMIN Luca	Presente	FRISON Bertilla	Presente
CUMAN Nicola	Presente	FANTINELLI Debora	Presente
CARON Giacinto	Presente	BERTOLLO Alessandro	Presente
PARISE Mario	Presente	GUADAGNINI Dario	Presente
ROMAN Aurora	Presente	BERTOLLO Michele	Presente
BERTOLIN Daniele	Presente		

Presenti **11**

Assenti **0**

Il Sindaco riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Richiamate:

- la Legge di stabilità n.147/2013 che ha istituito l'Imposta Unica Comunale – IUC composta dalla TARI (Tassa Rifiuti), TASI Tassa Servizi Indivisibili, ed I.M.U. Imposta Municipale Propria), successive modificazioni;
- la Legge finanziaria n.160 del 27 dicembre 2019 che all'art.1, comma 738 recita “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”;

Visti:

- l'art. 1, comma 1, della Legge n. 481/1995 in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità;
- l'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017 che assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificatamente:
 - “...predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti...” (lett. f);
 - “...approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento...” (lett. h);
 - “...verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi...”;

Richiamati i seguenti provvedimenti dell'ARERA:

- la deliberazione ARERA n. 443/2019: definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e determina il nuovo metodo tariffario (MTR);
- la deliberazione ARERA n. 444/2019: da un lato dispone i contenuti minimi obbligatori in materia di trasparenza e dall'altro rimanda la regolazione in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio integrato di gestione dei RU e servizi che lo compongono a successiva regolamentazione;
- la deliberazione ARERA n. 238/2020: Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- la deliberazione ARERA n. 493/2020: Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;
- la deliberazione ARERA n. 363/2021 avente ad oggetto l'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;
- la determinazione ARERA n. 2/2021 avente ad oggetto l'Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione ARERA n. 459/2021: valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la deliberazione ARERA n. 15/2022 avente ad oggetto la “regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

Considerato che

- in via generale, in base all'art. 1, co. 169 della legge n. 296 del 2006, e all'articolo 53, comma 16 della legge n. 388 del 2000, nonché all'art. 1 co. 683 della L. 147/2013, è previsto che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza oltre che i regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- è stato approvato il Decreto-Legge n. 228/2021 (cd. di "Milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 che parzialmente modifica il quadro normativo di riferimento come segue:
 - all'art. 3, co. 5-quinquies stabilisce che "a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";
 - all'art. 3, co. 5-sexiesdecies, poi dispone che "il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022;
 - l'art. 3, co. 5-quinquies indicando che gli enti "possono" (e non "devono") provvedere entro il termine al 30 aprile, ovvero per l'anno in corso il termine ultimo per approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva resta quello indicato all'art 3, co. 5-sexiesdecies che proroga al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024;

Vista la convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, stipulata in formato elettronico con rep. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31/10/2018;

Ricordato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della Convenzione istitutiva, spetta all'Assemblea di bacino la competenza in ordine all'approvazione del piano finanziario complessivo del bacino;

Considerato che con la citata delibera 15/2022 l'Autorità ha previsto l'introduzione dal 1° gennaio 2023 del set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, differenziati per *quattro schemi regolatori*, che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono;

Visto che, ai sensi dell'art. 3.1 del TQRIF (all. A alla delibera 15/2022/R/rif – di seguito solo TQRIF) il posizionamento della gestione in uno degli *schemi regolatori* deve essere individuato dall'Ente territorialmente competente (ETC) in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni, in ragione delle prestazioni previste nel/i Contratto/i di servizio e/o nella/e Carta/e della qualità vigenti;

Rilevato, altresì, che la scelta di posizionamento della gestione avrà impatto con riferimento alla quantificazione dei costi CQexp ammessi a copertura tariffaria individuati con MTR-2;

Dato atto che con nota del 03/03/2022 il Consiglio di Bacino "brenta per i rifiuti" ha richiesto a tutti i gestori affidatari di servizi e ai Comuni che gestiscono il servizio di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, una proposta debitamente motivata in merito all'inquadramento nella matrice degli schemi regolatori, al fine di consentire la corretta valorizzazione dei costi previsionale eventualmente connessi all'implementazione del TQRIF nel Piano Economico Finanziario 2022/2025 e la sostenibilità economico finanziaria degli eventuali interventi di riorganizzazione dei servizi necessari per ottemperare ai nuovi obblighi dall'anno 2023;

Vista la relazione agli atti predisposta dall'Ufficio Tecnico/Tributi e trasmessa al Consiglio di Bacino in data 15/03/2022 con la quale si è ritenuto di far rientrare il Comune di Pianezze nello Schema Regolatorio I – livello qualitativo minimo di cui all'art. 3 del TQRIF con la previsione di

adeguarsi agli obblighi di cui alla tabella 2 – Appendice I, il tutto confermato anche dal Gestore del servizio rifiuti – Savi Servizi Srl con nota in data 07/03/2022 prot n. 995;

Acquisita pertanto la deliberazione in data 30/03/2022 con la quale il Consiglio di Bacino “brenta per i rifiuti” ha, tra l'altro, determinato che il Comune di Pianezze rientra nello Schema I – livello qualitativo minimo di cui all'art. 3 del TQRIF;

Considerato che:

- nella determinazione Arera n. 2/2021 viene ribadito e confermato, con riferimento all'MTR-2, quanto già disposto nella determinazione n. 2/2020 nell'applicazione del primo metodo tariffario ovvero che:
 - nel caso in cui l'ambito tariffario sia comunale, il PEF deve essere predisposto da parte dei gestori affidatari in relazione a ciascun comune e successivamente validato dall'Ente territorialmente competente che provvede, altresì, a verificare il rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e ad effettuare le opportune valutazioni in merito all'equilibrio economico-finanziario della gestione ed alla definizione dei parametri di competenza;
 - qualora il medesimo gestore affidatario del servizio operi su più ambiti tariffari, ovvero offra una pluralità di servizi, i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti tariffari e/o da servizi esterni al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti di origine speciale) sono attribuiti dal gestore medesimo al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
 - tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;
 - in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità;
- la verifica del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/RIF deve essere effettuata dall'Ente territorialmente competente rispetto al totale delle entrate tariffarie relative all'ambito tariffario;
- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario

Visti quindi:

- i dati contabili dei servizi di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani e spazzamento,
- i dati contabili del Comune in qualità di gestore della Tariffa,
- la dichiarazione di veridicità predisposta secondo lo schema tipo di cui all'appendice 3 del MTR Arera,
- la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema di cui all'appendice 2 del MTR Arera,

trasmessi al Consiglio di Bacino “brenta per i rifiuti” in data 20/04/2022 ns prot n. 1778;

Ritenuto che il percorso svolto sia coerente con la nuova metodologia tariffaria e che a seguito delle manovre tariffarie il Consiglio di Bacino caricherà sul portale ARERA i tool per ogni comune/ sub ambito del Bacino;

Acquisita la deliberazione del Consiglio di Bacino “brenta per i rifiuti” in data 21/04/2022 con la quale, tra l'altro,:

- sono stati validati i dati contabili presentati dal Comune di Pianezze dei servizi che compongono il servizio integrato dei rifiuti urbani n,
- è stata approvata la Relazione di accompagnamento degli ambiti tariffari che descrive la validazione, riporta le valutazioni e le valorizzazioni dei parametri di competenza dell'ETC,
- sono stati applicati ai dati contabili validati le scelte riportate nella relazione di accompagnamento al fine della elaborazione delle entrate tariffarie con il tool di calcolo previsto dalla determinazione n. 2/DRIF/2021,

- è stato deliberato di presentare istanza ad Arera per il superamento del limite di crescita delle entrate tariffarie nell'ambito tariffario di Pianezze per l'anno 2022,
- è stato precisato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, i prezzi risultanti dai piani economico finanziari di cui all'allegato F, fino all'approvazione definitiva del piano da parte di ARERA, costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi nel periodo regolatorio 2022-2025, fatti salvi l'aggiornamento biennale e l'eventuale revisione infra periodo;

Visto quindi il Piano Economico Finanziario approvato dal Consiglio di Bacino "brenta per i rifiuti" dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2023 di € 194.788, così ripartiti:

COSTI FISSI € 19.331

COSTI VARIABILI € 177.458

Ritenuto di proporre la ripartizione tra costi fissi e variabili come sopra determinati tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti, come segue:

- 65% a carico delle utenze domestiche;
- 35% a carico delle utenze non domestiche;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e di igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs.n. 504/1992 e considerato che il decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n.157, ha modificato il comma 7 del suddetto D.Lgs. 504/1992 prevedendo quanto segue:

".....salvo diversa deliberazione da parte della Provincia....a decorrere dal 1°gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia..." "....a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 del presente articolo,"

e che dal 2022 è stato istituito l'apposito codice tributo TEFA per i pagamenti direttamente alla Provincia

Ritenuto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno di imposta 2023:

- rata n. 1, pari al 50% della TARI dovuta, con scadenza al 30/07/2023;
- rata n. 2 / rata a conguaglio, con scadenza al 29/12/2023;

Ritenuto opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle nuove tariffe per l'anno 2023;

Rilevato che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2023 sono quelle riportate nell'allegato "A" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Visto il vigente regolamento comunale componente TA.RI.;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di approvare per l'anno 2023 le tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), come riportate nell'allegato A alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
- 3) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Vicenza, nella misura del 5%;
- 4) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:
 - rata n. 1, pari al 50% della TARI dovuta, con scadenza al 30/07/2023;
 - rata n. 2 / rata a conguaglio, con scadenza al 29/12/2023;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.
- 6) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto, in ordine alla quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Accertata la propria competenza;

Relaziona brevemente il Sindaco: evidenzia che il costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti ammonta a Euro 185.002,00 e che tale costo deve essere interamente coperto con le tariffe. Sottolinea che vi sarà una leggera riduzione tariffaria rispetto all'anno precedente. Ipotizza fin d'ora un aumento del costo del servizio dal momento in cui la gestione dello stesso sarà demandata all'Ente di Governo d'ambito che procederà all'affidamento per un territorio più ampio.

Dato atto che non ci sono interventi il Sindaco pone in votazione il provvedimento;

Presenti e votanti n.10

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2023 le tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), come riportate nell'allegato A alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
- 3) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Vicenza, nella misura del 5%;
- 4) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:
 - rata n. 1, pari al 50% della TARI dovuta, con scadenza al 30/07/2023;
 - rata n. 2 / rata a conguaglio, con scadenza al 29/12/2023;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Il Sindaco chiede al Consiglio di dichiarare l'immediata eseguibilità dell'atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo nr. 267 del 18 agosto 2000.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
VENDRAMIN Luca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

IL Segretario
Zonta Desy

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.